

STUDIO LEGALE POTITÓ

FRANCO POTITÓ – *Avvocato*
ALESSANDRA DEODATO- *Avvocato*
ALICE POTITÓ' – *Dottoressa in legge*

ENASARCO E TOTALIZZAZIONE

Nel settore dell'editoria , nel quale si verificano con una certa frequenza modifiche nella forma contrattuale che regola le singole attività (da agente a propagandista, a concessionario , a dipendente o viceversa) assume un particolare rilievo la possibilità, che è stata introdotta nel 2000 e definitivamente regolata nel 2006, della *cosiddetta totalizzazione dei contributi* versati in più gestioni previdenziali diverse, allo scopo di raggiungere la somma dei periodi assicurativi coperti durante tutti gli anni di attività lavorativa.

Sul punto assume un rilievo del tutto particolare il problema degli agenti di commercio, che contemporaneamente:

- Vedono fortemente appesantite le aliquote contributive all'INPS , in special modo dall' 01/01/08;
- Qualora debbano mutare la loro attività professionale, potranno richiedere all'ENASARCO, nel migliore dei casi, la restituzione di non più del 30% dei contributi versati;
- Non potranno utilizzare quei contributi neppure per operare una totalizzazione.

Su questo ultimo punto corre l'obbligo precisare che l'interpretazione di cui si è detto non è univoca tra i commentatori, ma è purtroppo largamente prevalente.

In breve, l'impossibilità della totalizzazione deriva dalla natura e dalla storia dell'Ente.

L'ENASARCO nasce nel '38 con funzioni di previdenza obbligatoria, principale e unica degli agenti. Solo nel '66 viene istituito presso l'INPS l'obbligo di contribuzione per tutti gli ausiliari del commercio.

Successivamente a far data dal '73, una nuova normativa definisce le prestazioni ENASARCO come "*integrative*", il che esclude, per gran parte della dottrina e salvo casi particolari e comunque in misura parziale, un utilizzo dei contributi versati presso di lei per operazioni di totalizzazione.

Infatti la legge 388/2000 consente soltanto l'utilizzazione dei contributi per periodi assicurativi " non coincidenti" presso le varie gestioni. Il concetto è confermato anche nell'ultimo decreto legislativo del 2006.

Via dell'Indipendenza, 24
Tel 051/22.73.11
e-mail avv.potito@potito-fiarc.it

40121 Bologna
Fax 051/22.92.16
Web www.potito-fiarc.it

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione ed uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 20 del Codice Penale. Per informazioni e diffidende, rivolgersi ai contatti sopra indicati.

STUDIO LEGALE POTITÒ

E segue la logica di giungere a una anzianità assicurativa che consenta e successivamente quantifichi il diritto alla pensione, pur utilizzando contributi giacenti presso gestioni diverse.

In definitiva il problema si pone a causa della distinzione tra INPS e ENASARCO, viste come assicurazioni pensionistiche l'una principale e l'altra integrativa. Si dimentica peraltro che ambedue si comportano e sono strutturate come assicurazioni principali e nessuna delle due prende minimamente in considerazione l'assoluta obbligatorietà dell'altra.

Inoltre il decreto del 2006 ha modificato in parte la natura della “*totalizzazione*”, non limitandola al solo raggiungimento dell'anzianità minima, ma consentendo in ogni caso il ricongiungimento dei contributi.

Da ciò deriva che la questione dovrebbe essere affrontata dall'ENASARCO, perché vengano a modificarsi le norme che la riguardano, oppure perché essa assuma, in maniera compiuta, la natura di previdenza integrativa.

L'oggettiva confusione che si è venuta a creare e che tutt'ora sussiste richiede certamente un chiarimento che potrebbe essere promosso da una più che opportuna iniziativa legislativa.

A sua volta quest'ultima avrà qualche possibilità di realizzarsi, a sommosso parere di chi scrive, solo qualora se ne facciano carico **le associazioni di categoria** maggiormente interessate al problema, e prima ancora, singoli gruppi di agenti, i quali potrebbero legittimamente porre il problema in sede giudiziale.

Avv. Franco Potitò

Bologna, li 26 novembre 2007